

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 37

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/110/CE del consiglio del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea»

(Perere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 ottobre 2006)



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2003/110/CE, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

La direttiva individua misure comuni in materia di assistenza tra le autorità competenti, ai fini dell'esecuzione di espulsioni per via aerea, con o senza scorta, attraverso aeroporti di transito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel caso in cui non ci si possa avvalere di voli diretti, per l'allontanamento degli stranieri espulsi verso i Paesi terzi di destinazione.


Il decreto di recepimento prende, naturalmente, in considerazione tanto l'ipotesi in cui l'Italia sia Stato richiedente il transito quanto quella in cui sia, invece, Stato destinatario della richiesta.

Conformemente alle prescrizioni della direttiva, sono stabilite le procedure occorrenti ad assicurare l'effettuazione del transito, con la comunicazione preventiva allo Stato membro, destinatario della richiesta di transito, delle coordinate di viaggio del cittadino straniero da allontanare, tra cui l'indicazione dell'aeroporto di transito, la presenza di scorta nonché ogni altra informazione utile.

Il provvedimento disciplina, infine, le misure di sostegno che lo Stato di transito deve assicurare allo Stato richiedente nonché l'obbligo per lo Stato richiedente di riammettere sul proprio territorio lo straniero qualora le operazioni di transito non siano andate a buon fine.

Il decreto si compone di nove articoli e di un allegato, il quale specifica i dati che la richiesta di transito per via aerea deve contenere.

Si illustrano di seguito le disposizioni del provvedimento.





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 1

L'articolo precisa lo scopo del decreto, il quale lascia impregiudicati gli obblighi derivanti per gli Stati dalla Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati ovvero dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali o di estradizione.

Articolo 2

L'articolo contiene le definizioni dei termini ricorrenti nel decreto.

Articolo 3

L'articolo individua, nella Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'autorità centrale competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito.

Articolo 4

L'articolo precisa che la richiesta di transito presuppone l'accertamento della fattibilità del transito, eventualmente necessario, attraverso altri Stati nonché della riammissione dello straniero da parte dello Stato di destinazione e che la richiesta di transito per via aerea deve contenere i dati indicati nell'allegato A al disegno di legge, che forma parte integrante del decreto legislativo.

L'articolo disciplina, altresì, le ipotesi in cui la richiesta di transito può essere respinta, richiedendo, in tal caso, che la decisione di rifiuto ovvero di ritiro dell'autorizzazione già rilasciata sia motivata e immediatamente comunicata alla competente autorità dello Stato richiedente.

Il diniego dell'autorizzazione al transito può essere determinato:

- a) da una valutazione di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ovvero dalla circostanza che risultino a carico dello straniero



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

procedimenti penali, in corso o definiti con condanna, per quelle stesse ipotesi di reato che, ai sensi della norma generale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione), sono ostative all'ingresso in Italia, se concretatesi in una sentenza di condanna, ovvero provvedimenti restrittivi della libertà personale;

- b) dalla presenza di circostanze che rendono difficoltosa l'esecuzione del transito - come la necessità di un cambio di aeroporto o l'impossibilità temporanea di fornire l'assistenza richiesta (nel qual caso, tuttavia, il transito sarà solo differito ad una diversa data) - ovvero impediscono che esso possa essere condotto a termine perché non è assicurato il transito attraverso altri Stati o la riammissione da parte del Paese di destinazione ovvero del Paese richiedente.

L'articolo precisa che, in conformità degli obblighi internazionali applicabili, il transito per via aerea non è richiesto né è autorizzato se il cittadino di un paese terzo corre il rischio di subire, nel paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani o umilianti, torture o la pena di morte oppure rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue convinzioni politiche.

Articolo 5

L'articolo disciplina le modalità di presentazione della richiesta di transito alla Direzione centrale competente, prevedendo, altresì, i termini per la presentazione della richiesta e per la comunicazione della relativa decisione. In mancanza di tale comunicazione nei termini ovvero di richiesta di proroga, lo Stato richiedente è autorizzato ad avviare le operazioni di transito. La disposizione è derogabile attraverso accordi o intese bilaterali o multilaterali.

Nella richiesta di transito vanno specificati eventuali comprovati motivi che impediscono la previsione di una scorta, che rappresenta la modalità ordinaria di effettuazione del transito.

Articolo 6

L'articolo prevede che le operazioni di transito siano portate a termine nell'arco di ventiquattro ore prorogabili a quarantotto, previa consultazione con



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

l'autorità richiedente. A tal fine la Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere adotta le occorrenti disposizioni e si avvale di punti di contatto negli aeroporti interessati.

La disposizione elenca, a titolo esemplificativo, le misure di assistenza che la predetta Direzione dovrà assicurare, stabilendo che le spese eventualmente conseguenti alla prestazione di tali misure di sostegno, tra cui quelle per vitto e cure urgenti o essenziali tanto al cittadino straniero quanto ai componenti della scorta, sono a carico dello Stato richiedente.

Articolo 7

L'articolo individua le ipotesi in cui l'Italia si impegna a riammettere sul proprio territorio il cittadino straniero espulso, in caso di esito negativo del transito richiesto ad un altro Paese dell'Unione. Nell'ipotesi inversa, al fine di facilitare la riammissione del cittadino straniero nello Stato dell'Unione, che aveva richiesto il transito, la disposizione pone a carico della già citata Direzione centrale l'obbligo di prestare assistenza. Le spese del viaggio di ritorno sono, in ogni caso, a carico dello Stato richiedente.

Articolo 8

L'articolo prevede obblighi e poteri dei componenti della eventuale scorta che accompagna il cittadino straniero da allontanare, stabilendo il divieto di portare armi e l'obbligo di indossare abiti civili. I poteri della scorta sono limitati all'autodifesa nonché all'intervento finalizzato ad impedire la fuga dello straniero, eventuali lesioni a se stesso o a terzi ovvero il verificarsi di danni a beni, ferma restando la competenza primaria dei funzionari nazionali.

Articolo 9

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono i cittadini extracomunitari espulsi da uno Stato membro verso Paesi terzi ed in transito in uno Stato membro diverso da quello che ha adottato il provvedimento.

La ratio dell'intervento

Dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 2003/110/CE del 25.11.2003 relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuali per il perseguimento degli obiettivi.

Con il recepimento della presente direttiva, vengono definite le misure di assistenza ai fini dell'esecuzione di espulsioni per via aerea, attraverso aeroporti di transito in un altro Stato membro, nel caso in cui non ci si possa avvalere di voli diretti, per l'allontanamento degli stranieri espulsi verso i Paesi di destinazione.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

La direttiva individua la definizione di misure comuni in materia di assistenza tra le Autorità competenti nell'ambito dell'espulsione, per via aerea, con o senza scorta. Dall'esame della direttiva è emerso che non esistono nell'ordinamento italiano norme che precludano le attività descritte nella direttiva e che l'assistenza di cui si tratta viene già assicurata agli altri Stati dell'Unione, sulla base di accordi bilaterali.

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

La direttiva in questione, approvata dal Consiglio, il 25 novembre 2003, ha lo scopo di stabilire le procedure necessarie per un'organizzazione ottimale del transito degli extracomunitari espulsi, attraverso una notifica preventiva allo Stato membro delle coordinate di viaggio dello straniero, con indicazione dell'aeroporto di transito, della presenza della scorta e di ogni altra informazione utile per l'effettuazione del transito medesimo.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Per quanto sopra esposto non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

La legge 18 aprile 2005, n. 6 (Legge comunitaria 2004) ha delegato il Governo ad adottare il provvedimento di recepimento, della direttiva in parola, entro il 12 novembre 2006.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Le disposizioni del provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*
Non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Le disposizioni del decreto non comportano oneri di tal genere.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- non introduce nuove definizioni normative;
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2003/110/CE, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito in uno scalo aereo di altro Paese membro dell'Unione europea, nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, quando non sia possibile per uno Stato membro avvalersi di voli diretti, per l'allontanamento degli stranieri espulsi verso i Paesi terzi di destinazione.

Il decreto di recepimento disciplina tanto l'ipotesi in cui l'Italia sia Stato richiedente il transito quanto quella in cui sia, invece, Stato destinatario della richiesta.

Sotto l'aspetto finanziario il provvedimento disciplina le misure di sostegno che lo Stato di transito deve assicurare allo Stato richiedente nonché i rimborsi di quest'ultimo allo Stato di transito.

Ai sensi dell'art. 3, per lo Stato italiano, l'autorità centrale competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito è la Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

L'art. 6 elenca, a titolo esemplificativo, le misure di assistenza che la predetta Direzione dovrà assicurare, stabilendo che le spese eventualmente conseguenti alla prestazione di tali misure di sostegno, tra cui quelle per vitto e cure urgenti o essenziali tanto al cittadino straniero quanto ai componenti della scorta, sono a carico dello Stato richiedente.

Al riguardo, si sottolinea che le cure urgenti o essenziali sono già assicurate ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). D'altra parte il carattere fondamentale del diritto alla salute da assicurare a qualsiasi straniero presente in Italia, a prescindere dalla regolarità del soggiorno, è stato confermato dalla Corte Costituzionale (sentenza



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

n.252/2001), trattandosi di un "nucleo irriducibile" attinente alla dignità umana, che non può essere pregiudicata. Pertanto, le cure mediche sono sempre assicurate a qualsiasi straniero "in carico" alle autorità italiane, e, quindi, anche nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione e finchè tale esecuzione non sia condotta a termine.

L'art. 7 pone a carico della già citata Direzione centrale l'obbligo di prestare assistenza, nell'ipotesi in cui non sia stato possibile effettuare il transito, al fine di facilitarne la riammissione nello Stato dell'Unione richiedente, ferme restando le spese del viaggio di ritorno che sono, in ogni caso, a carico dello Stato richiedente. In proposito si rinvia a quanto sopra evidenziato per le spese di cui all'art. 6.

In merito alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 9, si sottolinea che l'assistenza via aerea in materia di espulsioni è già assicurata nell'ordinamento interno in forza di Accordi bilaterali di riammissione con alcuni Paesi dell'Unione Europea (ad esempio, Austria, Spagna, Grecia). I connessi oneri, sostanzialmente analoghi a quelli conseguenti all'attuazione del presente decreto legislativo, non hanno determinato oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati ai servizi di rimpatrio.

Un'analogha invarianza di spesa si registra, pertanto, anche per l'attuazione della direttiva in esame, che si concretizza, di fatto, in una "potenziale" estensione dei predetti accordi bilaterali.

Di conseguenza, il Dipartimento della pubblica sicurezza, come previsto espressamente anche dall'art. 6, comma 2, svolgerà i compiti derivanti dal decreto in parola con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

In proposito si evidenzia che i costi per le prestazioni sanitarie e per il vitto dello straniero espulso sono a carico dello Stato richiedente il transito e che, nell'ipotesi eccezionale in cui lo straniero, per comprovati motivi (art. 5, comma 3), non dovesse essere scortato durante il transito nel territorio nazionale, la Direzione centrale competente potrà sempre chiedere il differimento del transito ad altra data, qualora l'assistenza non possa essere fornita al momento della richiesta, come consentito dall'articolo 4, commi 2 e 3.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Si sottolinea che anche nell'ipotesi in cui sia l'Italia a richiedere il transito ai fini della esecuzione dell'espulsione, non si determinano oneri aggiuntivi, atteso che l'accompagnamento coatto alla frontiera rappresenta già nella legislazione vigente in materia di immigrazione la modalità ordinaria di esecuzione del provvedimento di espulsione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che dispone che l'espulsione sia sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e del comma 12 del medesimo articolo che prevede che lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero di provenienza. Di conseguenza, i costi del servizio di scorta per l'accompagnamento dello straniero espulso, comprensivi del vitto e dell'alloggio per il personale della forza pubblica incaricata, nonché dell'eventuale assistenza medica da assicurare a detto personale e allo straniero, sono già coperti dalla normativa vigente, che nulla prevede di diverso rispetto alla direttiva europea in esame, in tema di accompagnamenti effettuati dall'Italia verso un altro Stato, e che, d'altra parte, non tipizza le modalità concrete di accompagnamento dello straniero, coprendo, pertanto, anche quelle oggetto del presente decreto (espulsione per via aerea con richiesta di transito attraverso un altro Paese dell'Unione europea).

I capitoli di spesa che assicurano la necessaria copertura finanziaria sono il 2637 ed il 2505/2 del Centro di responsabilità 5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si soggiunge, infine, che, in relazione alla specificità dei servizi di contrasto dell'immigrazione illegale, il numero degli accompagnamenti, con o senza scorta ovvero con o senza transito su scali aerei comunitari, non è quantificabile in via preventiva né risultano analogamente quantificabili le richieste di espulsioni in-transito su scali aerei nazionali formulate da altri Stati Membri.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge n. 30 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

2 NOV. 2008

Caruso

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/110/CE DEL CONSIGLIO DEL 25/11/2003, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DURANTE IL TRANSITO NELL'AMBITO DI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE PER VIA AEREA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2003/110/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/110/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

VISTO il parere reso dalle Commissioni parlamentari nelle sedute del ...

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Articolo 1
(Finalità)**

1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorità competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE del 25 novembre 2003 del Consiglio dell'Unione Europea.
2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali nonché dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a) "cittadino di un Paese terzo", ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
- b) "Stato membro richiedente", lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un altro Stato membro;
- c) "Stato membro richiesto", lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;
- d) "componenti della scorta", ogni persona dello Stato membro richiedente che è incaricata di accompagnare il cittadino di un paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;
- e) "transito per via aerea", il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.

Articolo 3 (Autorità centrale)

1. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione Centrale per l'Immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata "Direzione centrale", è competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.

Articolo 4 (Richiesta di transito per via aerea)

1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la Direzione centrale presenta all'Autorità centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, che contiene i dati indicati nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non è, in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.

2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorità centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale può essere rifiutata se:

- a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione;
- b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente;

- c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale;
 - d) l'assistenza non può essere fornita al momento della richiesta;
 - e) il cittadino di un Paese terzo è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto più vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, semprechè siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito.
4. L'autorizzazione al transito per via aerea già rilasciata può essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto.
5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorità dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilità per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione.
6. Il transito per via aerea non è richiesto né è autorizzato se il cittadino di un paese terzo corre il rischio di subire, nel paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani o umilianti, torture o la pena di morte oppure rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue convinzioni politiche.

Articolo 5

(Modalità di presentazione della richiesta di transito per via aerea)

1. La richiesta di transito per via aerea è presentata per iscritto, alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito, salvo casi di particolare urgenza debitamente motivati e contiene i dati indicati nell'allegato A.
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine più breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione può essere motivatamente prorogato, fino ad un massimo di quarantotto ore. In mancanza di decisione ovvero di comunicazione di proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, previa comunicazione, da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali.
3. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente.

Articolo 6

(Misure di assistenza)

1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi dell'attività di punti di contatto presso gli aeroporti.
2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previa consultazioni reciproche con l'autorità centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare:
 - a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione;
 - b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta;

- c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta;
- d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'autorità richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato;
- e) la comunicazione all'autorità richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito.

3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali.

4. Qualora le modalità del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo è collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previa richiesta e consultazione con l'autorità richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore.

6. Le spese per le prestazioni di cui al comma 2, lettera b) e al comma 3, ed ogni altra eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate sono a carico dello Stato richiedente.

Articolo 7 (Obbligo di riammissione)

1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, è riammesso sul territorio nazionale qualora:

- a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata;
- b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito;
- c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti;
- d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione.

2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.

Articolo 8 (Obblighi e poteri della scorta)

1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, la comunicazione del transito.

2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito, i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessità di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga ovvero provochi lesioni a se stesso o a terzi o arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessità non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza.

Allegato A

(articoli 4 e 5)

1. Richiesta di transito ai fini dell'espulsione per via aerea

<p>(Servizio richiedente)</p> <p>Autorità:</p> <p>Indirizzo:</p>	<p>Luogo/data:</p> <p>Telefono/fax/posta elettronica:</p> <p>Nome della persona competente:</p> <p>Firma:</p>
--	---

<p>(Servizio interpellato)</p> <p>Autorità:</p> <p>Indirizzo:</p>

Informazioni specifiche

Il cittadino di un paese terzo oggetto della misura di espulsione è accompagnato da una scorta?	sì no	Nomi: _____ _____ _____
È raccomandata la presenza di una scorta di polizia in aeroporto?	sì no	
E' necessaria l'assistenza medica?	sì no	Se sì, di che tipo: _____ _____ _____
Malattie contagiose identificabili? [*]	sì no	Se sì, quali?: _____ _____ _____
Precedenti tentativi di espulsione falliti?	sì no	Se sì, motivi: _____ _____ _____

Altre osservazioni

_____ _____ _____

Avviso: Al momento della domanda non si è a conoscenza di motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva (CE) n. 2003/110/CE.

Decisione del servizio interpellato

Il transito è autorizzato

Il transito non è autorizzato

Motivazione:

(nome/firma/data)

[*] Informazione fornita conformemente alla normativa nazionale o internazionale in vigore